

STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e del Codice civile e della normativa in materia una comunità di energia rinnovabile, o comunità energetica rinnovabile, nella forma di Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CER TARZO E REVINE LAGO - Ente del Terzo Settore" o, più brevemente "ASSOCIAZIONE CER TARZO E REVINE LAGO ETS".

Esso assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede nel Comune di Tarzo (TV), in Via Roma n. 42.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

All'Associazione si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, nell' art. 42 *bis* del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, nell'art. 31 e ss. del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e nel Codice Civile in materia di associazioni.

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, a clienti finali, consumatori – compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e/o produttori di energia da fonti rinnovabili che possiedano i requisiti indicati dalle norme che disciplinano le comunità energetiche rinnovabili e si trovino nella situazione prevista dalla normativa applicabile, in conformità al presente statuto.

Art. 3 – Efficacia dello statuto e sue modificazioni

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea in sede straordinaria con i *quorum* di cui all'art. 14 del presente statuto.

TITOLO II
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 – Scopo e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, così come di seguito definite; a tale scopo si propone di provvedere, a favore dei propri membri e di terzi, allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, - con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - e consistente nell'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una CER ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.Lgs. n. 199/2021, dei regolamenti di attuazione dello stesso e di tutte le future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Lo scopo principale dell'Associazione è fornire, come CER, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dal D.Lgs. n. 199/2021 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 perseguendo, in modo organizzato, la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'acquisto e la vendita di beni e/o servizi nel settore energetico nell'interesse degli associati e sviluppando la diffusione e promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.

L'Associazione intende, in particolare, contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

- sostenendo la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- promuovendo e sviluppando un uso efficiente delle fonti di energia rinnovabili nel territorio del comune di Tarzo e Revine Lago;
- rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti energetici locali;
- contribuendo a migliorare l'efficienza del sistema, riducendo le distanze di trasporto e, conseguentemente, la dispersione energetica.

A tal fine, l'Associazione promuove un consumo ed una produzione di energia consapevoli, mediante la condivisione tra i suoi associati dell'energia prodotta da uno o più impianti a fonti rinnovabili ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili:

* realizzare, gestire, prendere in gestione, avere la disponibilità o detenere ad altro titolo impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui l'energia autoprodotta venga utilizzata prioritariamente per la condivisione con gli associati, rivendendo a terzi l'energia non utilizzata, nonché fungere da soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

L'Associazione dovrà quindi agire quale referente per la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., o al diverso soggetto che fosse allo scopo indicato (di seguito "GSE"), e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa e, a tal fine, ricevere il mandato per il compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, incluso sottoscrivere il relativo contratto con il GSE.

All'Associazione potrà inoltre essere demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE;

- * acquistare e vendere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
- * fornire servizi nel settore energetico e fornire beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- * promuovere e /o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- * educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- * promuovere la tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e dell'autosufficienza energetica;
- * promuovere accordi con le Istituzioni locali per l'organizzazione di attività volte alla diffusione della cultura del risparmio energetico e dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- * lo sviluppo di programmi di *software* idonei a consentire una razionale compravendita di energia e risparmi energetici.

Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre:

- utilizzare sistemi di accumulo e/o immissione in rete dell'energia prodotta in eccedenza;
- promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di programmi applicativi che consentano di utilizzare gli impianti condivisi in maniera efficiente;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli associati;
- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché l'offerta agli associati di servizi di ricarica dei veicoli elettrici, servizi ancillari e di flessibilità;
- condividere informazioni, anche tramite piattaforme o centri studi, per individuare e accedere o consentire ai propri associati di accedere a contributi, sovvenzioni e incentivi concessi da amministrazioni pubbliche locali, nazionali o europee, etc. per la promozione dell'efficienza energetica e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

L'Associazione potrà promuovere i propri scopi anche attraverso pubblicazioni e campagne di sensibilizzazione all'uso razionale dell'energia ed al contenimento dei consumi energetici, nonché in relazione agli altri obiettivi per lo sviluppo sostenibile realizzabili a livello locale in ambito ambientale e/o sociale.

L'Associazione potrà partecipare ad altri enti ed organismi senza scopo di lucro, con finalità connesse alle proprie.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, essere titolare di diritti reali o di godimento, o comunque detenere a qualsiasi titolo, beni mobili e immobili, nonché accedere a contributi, incentivi e sovvenzioni di qualsiasi genere, stipulare contratti e/o convenzioni con altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, enti pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 6 – Requisiti

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione esclusivamente i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e, segnatamente:

- persone fisiche;
- PMI, ovvero microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite dall'art. 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, come eventualmente successivamente modificata o integrata;
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali;
- enti di ricerca e formazione;
- enti religiosi;
- enti del terzo settore e di protezione ambientale;
- le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione.

Non possono essere ammessi:

- le imprese la cui partecipazione all'Associazione costituisca attività commerciale e industriale principale;
- le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'artt. 94 - 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltre essere clienti finali, inclusi i clienti domestici, o produttori di energia da fonti rinnovabili, che siano titolari di punti di connessione alla rete di distribuzione elettrica ubicati nella porzione sottesa alla stessa cabina primaria e dare mandato all'Associazione come referente per la richiesta al GSE di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Resta inteso che gli associati mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore, ed il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 7 – Ammissione

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla sua costituzione dovrà presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica.

All'atto della presentazione della domanda, ogni aspirante associato avrà diritto di prendere visione del presente statuto e del regolamento interno adottato ed essere informato in merito agli aspetti legali, fiscali e operativi conseguenti alla sua adesione all'Associazione.

L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dopo che lo stesso avrà verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, in conformità all'art. 6 che precede, nonché il versamento del contributo di ammissione, nella misura e nei termini stabiliti nell'atto costitutivo, come eventualmente modificati dall'Assemblea degli associati.

La valutazione del Consiglio Direttivo, da completare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, si fonda sui requisiti previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti delle autorità per far parte della comunità energetica rinnovabile, secondo la configurazione individuata dall'Associazione, e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato il suddetto diniego sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

La delibera di ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Alla delibera di ammissione seguirà l'iscrizione nel libro degli associati ed il contestuale versamento della quota associativa, nonché il conferimento dei dati personali nelle forme di legge [Regolamento (UE) 2016/679].

L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che può essere esercitato liberamente e in ogni tempo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- essere informati in merito alle attività dell'Associazione e partecipare alle stesse;
- usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, anche tramite delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- mantenere i diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

- individuare univocamente nell'Associazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- conferire delega all'Associazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale;
- demandare all'Associazione la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita, come stabilito nello specifico regolamento.

Ogni associato ha diritto ad un singolo voto in assemblea, anche nel caso in cui sia titolare di più punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti adottati in conformità allo stesso;
- uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, nonché gli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Aderendo all'Associazione, gli associati delegano alla stessa il riparto dell'energia elettrica condivisa e sono pertanto tenuti a dare mandato all'Associazione come referente nei confronti del GSE per la richiesta e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Art. 9 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione, perdendo la qualità di associato, per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e uscire dalla Comunità Energetica Rinnovabile mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, fermo restando l'obbligo di versamento del corrispettivo eventualmente previsto in caso di cessazione anticipata per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, così come determinato in maniera equa e proporzionata nel Regolamento.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nella sua comunicazione, nel rispetto del preavviso come sopra previsto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dalla pronuncia di decadenza, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente *ratione temporis*, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Gli associati che contravvengono ai loro doveri possono essere esclusi dall'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, o delle delibere adottate dagli organi sociali;
- si renda moroso per più di 30 (trenta) giorni nel versamento della quota di associativa annuale, ove prevista, nonché degli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- in qualunque modo arrechi gravi danni all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

La delibera contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata per iscritto all'interessato ed ha efficacia a far data dal ricevimento della medesima.

Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato la sua esclusione sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla

data dell'Assemblea l'interessato si intende sospeso.

In ogni caso gli associati, sia che recedano, perdano o cessino di avere i requisiti previsti dalla normativa applicabile, sia che vengano esclusi dall'Associazione, sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all'Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

Gli associati non possono chiedere la restituzione di contributi versati, né vantano diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, ove nominato, e del Revisore.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 11 – Composizione

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.

Art. 12 – Funzioni

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed indirizza tutta l'attività della stessa.

In sede ordinaria, l'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente, il Collegio dei Probiviri, nonché, ove previsto dalle norme o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo o il Revisore;
- esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- su proposta del Consiglio Direttivo, modifica l'ammontare del contributo di ammissione e del corrispettivo per la cessazione anticipata dall'associazione, ove previsto, e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e di eventuali contributi, anche straordinari;
- autorizza il Consiglio Direttivo a dare mandato senza rappresentanza ad un associato o ad un produttore terzo, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352 e la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che agisca quale referente nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- discute e delibera su ogni altro argomento alla stessa deferito in base alla normativa applicabile, sia esso di carattere ordinario o di interesse generale;
- delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
- delibera sulle materie attinenti all'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera in via definitiva, ove richiesta, in merito alle domande di adesione non accolte ed ai provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo; sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

Art. 13 – Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante

avviso scritto da inviare con lettera semplice/raccomandata, e-mail/PEC agli associati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del luogo, anche virtuale, in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi - comunque non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto dell'Associazione o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la relativa deliberazione dell'Assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare esprimendo un solo voto tutti gli associati che risultino iscritti nel Libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

Il verbale è conservato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – Rappresentanza degli associati in Assemblea

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto. Ad ogni associato non possono essere conferite più di dieci deleghe.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede anche a nominare il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un vicepresidente. Può inoltre nominare un segretario e un tesoriere scegliendoli anche al di fuori dei propri componenti e degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni e i suoi componenti sono

rieleggibili, anche più volte.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere il nuovo consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei componenti.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, consorzi, cooperative e/o società di capitali.

Art. 17 – Funzione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente o da altro componente del consiglio direttivo;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in capo agli associati prendendo gli opportuni provvedimenti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i propri associati;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati;
- individuare l'eventuale associato o produttore terzo a cui dare mandato senza rappresentanza per i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- predisporre i regolamenti che dovessero risultare necessari o utili alla gestione dell'Associazione;
- provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Art. 18 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto o mediante mezzi che consentono la conferma della ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti con almeno un giorno di preavviso.

Le convocazioni devono contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, anche virtuale, della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a

presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 19 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni terzi esperti nelle materie argomento di discussione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o da soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati per conto dell'Associazione.

CAPO III

PRESIDENTE

Art. 20 – Nomina e funzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.

In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri o a soggetti terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente, ove nominato, o dal soggetto all'uopo delegato.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

Art. 21 – Composizione, durata e funzioni

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è composto da uno o tre membri nominati dall'Assemblea.

In caso di composizione collegiale l'Assemblea nomina contestualmente anche il Presidente dell'Organo di Controllo stesso.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone iscritte negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del codice civile. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – Revisione dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V BILANCI

Art. 23 – Esercizio sociale e approvazione dei bilanci

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, un Bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione al medesimo.

I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo devono restare depositati con i relativi allegati presso la sede dell'Associazione nei 30 (trenta) giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad approvarli.

Ogni associato che ne faccia richiesta ha diritto di prenderne visione.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione predispone anche il progetto di bilancio sociale dell'Associazione; tale bilancio è redatto in conformità alle apposite Linee guida ministeriali. Il Bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea degli associati, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

TITOLO VI PATRIMONIO

Art. 24 – Entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) contributo di ammissione;
- b) quote associative, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- c) eventuali contributi, anche straordinari, richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- d) erogazioni liberali di associati e terzi, donazioni e legati, contributi, beni, lasciti;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) contributi e somministrazioni di ogni genere versati da privati, enti privati, società, associazioni e istituzioni;
- h) eventuali entrate derivanti dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia rinnovabile nella disponibilità o detenuto ad altro titolo impianti dalla CER (es. entrate derivanti dalla vendita o dal

ritiro dell'energia prodotta);

i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni provenienti da lasciti, donazioni e da quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 25 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione, inclusi eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio e, conseguentemente, gli associati rispondono nel limite delle quote associative sottoscritte.

Il patrimonio dell'Associazione non può essere ripartito tra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 – Diritti degli associati sul patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento del contributo di ammissione ed al versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi previsti dal regolamento e/o deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio sociale sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 – Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Resta in ogni caso inteso che:

- conformemente ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel provvedimento di interpello n. 956-1284/2023, è consentita l'attribuzione in favore degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, restando salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che dovessero medio tempore intervenire;

- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, è destinato ai soli associati diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'Associazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.

TITOLO VII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 28 – Mediazione

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto associativo, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e

all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci, o tra soci, saranno rimesse alla decisione della Curia Mercatorum presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

TITOLO VIII

VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 29 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 30 – Dipendenti

L'Associazione può assumere personale retribuito nei limiti delle sue capacità finanziarie e nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che definisce le attribuzioni e mansioni da assegnare a ciascun dipendente e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti all'uopo necessari. avvalersi di

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 31 – Collaborazioni

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori e prestatori di lavoro autonomo, nonché della consulenza e dei servizi di soggetti con specifiche competenze nel settore dello sviluppo e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e di energy management.

I contratti di collaborazione e consulenza devono essere approvati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarli.

TITOLO IX

CONVENZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 32 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o un suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari allo scopo, inclusa la stipula della stessa e la determinazione delle modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 33 – Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti, pubblici e privati, per il perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere decisi soltanto dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua al termine della liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 36 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.